

«WARRANT *BANCA DI CIVIDALE S.P.A. 2021-2024*»
REGOLAMENTO

Approvato dall'Assemblea dei titolari di Warrant in data 29 aprile 2022

REGOLAMENTO DEI «WARRANT *BANCA DI CIVIDALE S.P.A 2021-2024*»

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- 1.1.1 “**Azionisti**”: indica ogni soggetto, persona fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, *partnership*, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto titolare di Azioni.
- 1.1.2 “**Aumento di Capitale**”: indica l’aumento del capitale sociale a pagamento e in via scindibile, per un importo massimo di Euro 49.976.595,75, comprensivo di sovrapprezzo, da realizzarsi mediante emissione di n. 9.483.225 Azioni di nuova emissione al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,27 cadauna (di cui Euro 3,00 da imputarsi a capitale e Euro 2,27 da imputarsi a sovrapprezzo), da offrirsi in opzione agli Azionisti, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca nel corso della riunione del 16 luglio 2021, a valere sulla delega allo stesso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria della Banca del 13 aprile 2019.
- 1.1.3 “**Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei Warrant**”: indica l’aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 23.194.389,28, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione in una o più *tranche* di massime n. 3.951.344 Azioni al prezzo di sottoscrizione di Euro 5,87 cadauna (di cui Euro 3,00 da imputarsi a capitale e Euro 2,87 da imputarsi a sovrapprezzo), deliberato dal consiglio di amministrazione della Banca nella riunione del 16 luglio 2021 a valere sulla delega allo stesso conferita, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, dall’assemblea straordinaria della Banca del 13 aprile 2019 e riservato all’esercizio dei *Warrant*.
- 1.1.4 “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie emesse dalla Banca, prive di indicazione espressa del valore nominale.
- 1.1.5 “**Azioni di Compendio**”: indica le massime n. 3.951.344 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale a Servizio dell’Esercizio dei *Warrant*. Resta inteso che i titolari di tali Azioni di Compendio parteciperanno alle distribuzioni di dividendi, siano essi ordinari o straordinari, che saranno eventualmente deliberate dalla Banca a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell’assemblea della Banca.
- 1.1.6 “**CiviBank**” *ovverosia* “**Società**” *ovverosia* “**Banca**”: indica Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit, con sede legale e direzione generale in Cividale del Friuli (UD), via senator Guglielmo Pelizzo n. 8-1, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine 00249360306, con capitale sociale, sottoscritto e versato, pari a Euro 50.913.255.
- 1.1.7 “**Data di Avvio dell’Offerta**”: indica il 2 agosto 2021, *ovverosia* il 1° (primo) giorno di calendario in cui gli aventi diritto potranno esercitare i diritti di opzione che saranno agli

stessi assegnati nell'ambito dell'Aumento di Capitale.

- 1.1.8 “**Dividendi Straordinari**”: indicano le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Banca qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei risultati di esercizio.
- 1.1.9 “**Giorno Lavorativo**”: indica qualsiasi giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, nel quale le banche sono aperte al pubblico per l'ordinaria attività nelle città di Cividale del Friuli (UD) e di Milano.
- 1.1.10 “**Intermediario Autorizzato**”: indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.
- 1.1.11 “**Monte Titoli**”: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Affari n. 6.
- 1.1.12 “**Offerta**” *ovverosia* “**Offerta in Opzione**”: indica l'offerta in opzione agli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, delle massime n. 9.483.225 Azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale.
- 1.1.13 “**Periodo di Esercizio**”: indica il periodo pari a 30 (trenta) giorni di calendario, decorrente dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 da parte dell'assemblea della Banca.
- 1.1.14 “**Prezzo di Esercizio**”: indica il prezzo a cui ciascun titolare dei *Warrant* potrà sottoscrivere le Azioni di Compendio durante il Periodo di Esercizio, pari a Euro 5,87 per ciascuna Azione di Compendio.
- 1.1.15 “**Rapporto di Esercizio**”: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun *Warrant*, pari a n. 1 Azione di Compendio ogni n. 4 *Warrant* posseduti ed esercitati.
- 1.1.16 “**Soggetto Terzo**”: indica, con riferimento a ciascun Azionista titolare dei *Warrant*, qualsiasi altra persona, fisica o giuridica, società, associazione, consorzio, *partnership*, ente privo di personalità giuridica ovvero qualsiasi ente o altro soggetto (ivi inclusi gli altri Azionisti assegnatari dei *Warrant*), diversa dal singolo Azionista titolare dei *Warrant*.
- 1.1.17 “**Termine di Decadenza**”: indica il l'ultimo giorno di calendario del Periodo di Esercizio.
- 1.1.18 “**Trasferimento**”, “**Trasferire**” e relative declinazioni: indica ogni ipotesi in cui, direttamente e/o indirettamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso, con esclusione della costituzione di diritti di pegno sui *Warrant* e in ogni caso inclusa l'escussione di tali pegni sui *Warrant*, sia trasferito, in tutto o in parte, *inter vivos*, anche temporaneamente, per qualsiasi ragione (ivi incluso per effetto di vendita forzata), a titolo oneroso o gratuito, per successione particolare e a qualunque altro titolo, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni trasferimento a titolo di vendita (anche a favore di altri Azionisti assegnatari dei *Warrant*), permuta, dazione in pagamento, conferimento, contratto di acquisto a termine, donazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, conferimento o cessione o affitto di azienda o di un ramo di essa, vendita in

blocco, *cessio bonorum*, costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (quale l'usufrutto) o altra operazione o serie di operazioni che abbia l'effetto, direttamente e/o indirettamente, di trasferire o far acquisire, in qualsiasi misura, anche solo transitoriamente, la proprietà, la nuda proprietà, la titolarità, la detenzione o il possesso dei *Warrant*. Sono da ritenersi in ogni caso esclusi dalla definizione di Trasferimento qualsiasi trasferimento dei *Warrant mortis causa* o eseguito nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*.

1.1.19 “**Trasformazione**”: indica l'operazione di trasformazione della Banca da società cooperativa per azioni in società per azioni, approvata dall'assemblea straordinaria della Banca del 12 aprile 2021 e perfezionatasi in data 11 maggio 2021.

1.1.20 “**TUF**”: indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

1.1.21 “**Warrant**”: indica i *warrant* denominati “Warrant Banca di Cividale S.p.A. 2021-2024”, codice ISIN IT0005453755, oggetto del presente Regolamento, validi per sottoscrivere le Azioni di Compendio in ragione del Rapporto di Esercizio.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

2.1 I *Warrant* sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea della Società, in sede straordinaria, del 13 aprile 2019 e dal consiglio di amministrazione della Banca nella seduta del 16 luglio 2021 nonché ai sensi del presente Regolamento.

2.2 I *Warrant* sono assegnati gratuitamente, nel rapporto di n. 1 *Warrant* ogni n. 1 Azione, a favore di tutti gli Azionisti che siano titolari di Azioni al termine del Giorno Lavorativo antecedente la Data di Avvio dell'Offerta.

2.3 I *Warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

2.4 I *Warrant* sono nominativi e non Trasferibili ai Soggetti Terzi, fatta eccezione per i trasferimenti *mortis causa* e i trasferimenti eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*.

2.5 In caso di Trasferimento dei *Warrant* al di fuori delle ipotesi di trasferimenti *mortis causa* o eseguiti nel contesto di offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto i *Warrant*, questi ultimi si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti, divenendo pertanto privi di validità a ogni effetto.

2.6 Non è stata richiesta, né sarà richiesta, l'ammissione dei *Warrant* alle negoziazioni su un mercato regolamentato e/o un sistema multilaterale di negoziazione italiano o estero.

3. ESERCIZIO DEI WARRANT

3.1 Modalità di esercizio dei Warrant

3.1.1 Durante il Periodo di Esercizio, i *Warrant* potranno essere esercitati, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento. A fronte dell'esercizio dei *Warrant*, ai titolari degli stessi saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio.

- 3.1.2 Le richieste di esercizio dei *Warrant* dovranno essere presentate all'Intermediario Autorizzato presso cui i *Warrant* sono depositati entro il Termine di Decadenza (incluso).
- 3.1.3 I titolari dei *Warrant* che non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il Termine di Decadenza (incluso) perderanno il relativo diritto.
- 3.1.4 Le Azioni di Compendio sottoscritte durante il Periodo di Esercizio saranno rese disponibili dalla Società, per il tramite di Monte Titoli, il 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al Termine di Decadenza. Le Azioni di Compendio avranno il medesimo godimento delle Azioni.
- 3.1.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei *Warrant* richiedenti, sul conto corrente della Società che sarà dalla stessa, per tempo, comunicato.
- 3.1.6 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei *Warrant* avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.

4. TERMINE DI DECADENZA ED ESTINZIONE DEI WARRANT

- 4.1 I *Warrant* dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Decadenza (incluso).
- 4.2 In aggiunta all'ipotesi di cui al Paragrafo 2.5 del presente Regolamento, i *Warrant* non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno immediatamente e automaticamente estinti divenendo, pertanto, privi di validità a ogni effetto.

5. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 5.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:
 - (a) aumenti del capitale a pagamento ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, del Codice Civile, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche a servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o *cum warrant*, il Prezzo di Esercizio e/o il Rapporto di Esercizio saranno rettificati secondo le migliori prassi di mercato;
 - (b) aumenti del capitale a pagamento mediante emissione di nuove Azioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5 e 8, del Codice Civile, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
 - (c) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo di

Esercizio sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio sarà aumentato, tutti proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;

- (d) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- (e) operazioni di fusione o scissione che riguardino la Società, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno eventualmente e conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione del competente organo sociale della Banca;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il Prezzo di Esercizio e il Rapporto di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni, previa deliberazione dell'assemblea della Società; e
- (g) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il Rapporto di Esercizio, mentre il Prezzo di Esercizio sarà modificato sottraendo il valore dei Dividendi Straordinari.

5.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione (ivi inclusa la riduzione del capitale sociale o l'annullamento di Azioni senza riduzione del capitale sociale), diversa da quelle considerate nel Paragrafo 5.1 del presente Regolamento, ma suscettibile di determinare effetti analoghi o assimilabili, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al Paragrafo 5.1 del presente Regolamento) possa produrre effetti rilevanti sui termini di esercizio dei *Warrant*, il consiglio di amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento – senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei titolari dei *Warrant* – le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune nell'interesse dei titolari dei *Warrant* per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Esercizio.

5.3 Non è prevista alcuna rettifica del Rapporto di Esercizio e/o del Prezzo di Esercizio in conseguenza del perfezionamento dell'Aumento di Capitale. Non troveranno pertanto applicazione alla predetta ipotesi le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 5.1 e 5.2.

6. COMUNICAZIONI

6.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai titolari dei *Warrant* previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare, di volta in volta, applicabile.

7. REGIME FISCALE

7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei *Warrant* da parte dei

rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale, di volta in volta, vigente e applicabile al singolo titolare.

8. VARIE

- 8.1 Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento.
- 8.2 Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate dalla maggioranza dai titolari dei *Warrant*. L'assemblea dei titolari dei *Warrant* è convocata nel rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell'assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché dello statuto sociale della Banca di tempo in tempo vigenti e delibera con le maggioranze previste dalla legge per l'assemblea straordinaria.
- 8.3 Fermo restando quanto previsto nei Paragrafi 5.1, 5.2 e 8.2 del presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei *Warrant* – al fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme, ovvero adeguare il medesimo, alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti e applicabili alla Banca e a eventuali disposizioni modificative delle stesse; (ii) tenere conto delle eventuali richieste od osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza, ovvero dai gestori dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali di negoziazione dove le Azioni, tempo per tempo, sono ammesse alle negoziazioni; e (iii) eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.
- 8.4 Salvo ove diversamente previsto, i termini e il relativo decorso o scadenza di cui al presente Regolamento andranno interpretati e calcolati ai sensi dell'articolo 2963 del Codice Civile.
- 8.5 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.6 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.